

Codice A1409A

D.D. 6 dicembre 2016, n. 785

**Convenzione tra la Regione Piemonte e l'Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Scienze Veterinarie per lo svolgimento del tirocinio pratico dei laureandi e delle attività formative dei laureati specializzandi nelle discipline attivate presso il Dipartimento.**

L'art. 5 della L.R. n° 10 del 24 gennaio 1995 prevede che la Giunta Regionale e l'Università possano stipulare apposite convenzioni per regolamentare l'apporto del Servizio Sanitario Nazionale alle attività formative dei professionisti sanitari, nel rispetto delle finalità istituzionali dei due Enti.

L'art. 5 del D.M. 9.9.57 "Regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni" e successive modificazioni, prevede che agli esami di Stato per l'esercizio della professione di medico veterinario siano ammessi soltanto i laureati in medicina veterinaria che hanno compiuto il tirocinio pratico per gli insegnamenti prescritti dall'Ordinamento didattico.

Inoltre, ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. 382/80 alle Università è consentito stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per soddisfare le specifiche esigenze connesse alla formazione degli specializzandi per l'accesso ai ruoli dirigenziali del S.S.N.

Con D.G.R. n. 29-29 del 15/5/2000 la Giunta Regionale ha autorizzato il Direttore Regionale della Direzione Sanità alla stipulazione di apposita convenzione con l'Università degli studi di Torino per consentire ai laureandi del Dipartimento di Scienze Veterinarie di svolgere il tirocinio pratico previsto dal piano di studi e con D.G.R. n. 36-1305 del 13/11/2000 ha autorizzato il medesimo direttore regionale alla stipulazione di apposita convenzione per consentire ai laureati in medicina veterinaria di svolgere le attività connesse alla formazione degli specializzandi nelle Scuole di specializzazione attivate presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie.

Al riguardo, atteso che è interesse generale che si consegua una formazione adeguata dei medici veterinari, coerente con le finalità del Servizio Sanitario Nazionale e con gli obiettivi di sanità pubblica veterinaria, utilizzando anche competenze e strutture extrauniversitarie,

considerato che i Servizi Veterinari della Regione e delle Aziende Sanitarie Locali svolgono compiti inerenti le materie previste nell'attività di tirocinio pratico dei laureandi in medicina veterinaria, nonché nelle attività didattiche ed applicative delle Scuole di Specializzazione attivate presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Università di Torino;

dato atto che per il raggiungimento di tali fini con D.D. n. 3 del 4/1/2012 era stata stipulata apposita convenzione di durata quinquennale tra la Regione Piemonte e la Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Torino, la quale prevedeva, tra l'altro, all'art. 7, la possibilità di rinnovo della medesima da parte degli Enti contraenti.

Pertanto, visto il Decreto Ministeriale 27 gennaio 2006 concernente il Riassetto delle Scuole di specializzazione di Area Veterinaria;

visto il Decreto Ministeriale 16 marzo 2007 "Determinazione delle Classi di Laurea Magistrale";

essendo necessario consentire ai laureandi in questione di svolgere il tirocinio pratico previsto dal piano di studi ed ai laureati in Medicina Veterinaria, specializzandi nelle discipline sopra citate di svolgere le attività di formazione per acquisire conoscenze ed abilità per le funzioni richieste nell'esercizio della specialità professionale prescelta, su proposta del Dipartimento di Scienze Veterinarie, è stata predisposta una bozza contrattuale, che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e che regola le modalità e le condizioni per il raggiungimento degli obiettivi suesposti.

La Direzione Sanità fornisce la propria collaborazione avvalendosi delle strutture e del personale dei Servizi Veterinari della Regione e delle Aziende Sanitarie Locali, limitatamente alle materie attinenti la Sanità Pubblica Veterinaria ed alle materie attinenti le scuole di specializzazione attivate presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Università di Torino. L'attività svolta dagli specializzandi e dai tirocinanti non costituisce premessa di un rapporto di lavoro sia presso la Regione Piemonte sia presso le ASL interessate.

Le attività didattiche ed applicative degli specializzandi e quelle di tirocinio dei laureandi non devono interferire con il regolare espletamento dei compiti istituzionali dei Servizi Veterinari delle ASL, e devono essere svolte nel rispetto delle norme di sicurezza e di igiene previste dalle disposizioni vigenti in materia. I risultati delle attività formative saranno verificati congiuntamente con le competenti strutture veterinarie.

L'attivazione della convenzione, di durata quinquennale dalla stipula della stessa, non comporta oneri di spesa nè per l'Amministrazione Regionale nè per il Servizio Sanitario Nazionale.

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 3 e 16 del D.Lgs n. 29/93 e s.m.i.

Visti gli artt. 17 e 18 della L. R. n° 23/2008;

Vista la DGR n. 29-29 del 15/5/2000;

Vista la DGR n. 36-1305 del 13/11/2000;

#### *determina*

di approvare l'allegato schema di convenzione, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per consentire ai laureati in Medicina Veterinaria specializzandi nelle discipline citate in premessa, di svolgere le attività di formazione al fine di acquisire conoscenze ed abilità per le funzioni richieste nell'esercizio della specialità professionale prescelta, nonché per consentire ai laureandi della stessa Facoltà di svolgere il tirocinio pratico previsto dal piano di studi, per l'ammissione agli esami di Stato di abilitazione professionale

Le attività in oggetto non comportano oneri di spesa nè per l'Amministrazione Regionale nè per il Servizio Sanitario Nazionale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al T.A.R. per il Piemonte.

La presente determinazione verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

#### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Gianfranco Corgiat Loia

#### IL VICARIO DEL DIRETTORE REGIONALE

Claudio Baccon

Allegato

REP. N.

CONVENZIONE TRA LA REGIONE PIEMONTE E L'UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI DI TORINO - DIPARTIMENTO DI  
SCIENZE VETERINARIE PER LO SVOLGIMENTO DEL  
TIROCINIO PRATICO DEI LAUREANDI E PER LO  
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ PRATICHE  
PROFESSIONALIZZANTI DEI LAUREANDI NONCHÉ DEI  
LAUREATI IN MEDICINA VETERINARIA SPECIALIZZANDI  
NELLE DISCIPLINE ATTIVATE PRESSO IL DIPARTIMENTO  
DI SCIENZE VETERINARIE.

*TRA*

La Regione Piemonte codice fiscale 80087670016,  
rappresentata dal Vicario della Direzione  
Regionale Sanità, Dr. Claudio BACCON, nato a Susa  
(TO), il 20/8/1957, ai fini della presente  
convenzione domiciliato presso la sede  
dell'Assessorato regionale alla Sanità, Livelli  
essenziali di assistenza, Edilizia sanitaria di  
Corso Regina Margherita n.153 bis, Torino;

,E

l'Università degli Studi di Torino, DIPARTIMENTO DI  
SCIENZE VETERINARIE (codice fiscale 80088230018),  
nella persona del Direttore, Prof. Giovanni RE,  
nato a Alessandria, il 24/7/1960, per la carica  
domiciliato a Grugliasco, in largo Braccini 2.

PREMESSO CHE

Con Deliberazione n. 29-29 del 15/5/2000, la Giunta Regionale ha autorizzato la stipulazione di apposita convenzione con l'Università degli Studi di Torino per consentire ai laureandi in Medicina Veterinaria di svolgere il tirocinio pratico previste dal piano di studi.

Con Deliberazione n. 36-1305 del 13/11/2000, la Giunta Regionale ha autorizzato la stipulazione di apposita convenzione con l'Università degli Studi di Torino per consentire ai laureati in Medicina Veterinaria di svolgere le attività connesse alla formazione degli specializzandi per l'accesso ai ruoli dirigenziali del Sistema Sanitario Nazionale.

Atteso che l'Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Scienze Veterinarie e la Regione Piemonte intendono procedere al rinnovo della Convenzione stipulata in data 10 gennaio 2012 Rep. n. 16572, per lo svolgimento del tirocinio pratico dei laureandi e per lo svolgimento delle attività formative dei laureati in Medicina Veterinaria specializzandi nelle discipline attivate presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie;

Visto il Decreto Ministeriale 27 gennaio 2006  
concernente il Riassetto delle Scuole di  
specializzazione di Area Veterinaria;

Visto il Decreto Ministeriale 16 marzo 2007  
"Determinazione delle Classi di Laurea Magistrale"

CONSIDERATO CHE

Ferma restando l'autonomia dei rispettivi  
ordinamenti, la presente convenzione disciplina i  
rapporti tra la Regione Piemonte e il Dipartimento  
di Scienze Veterinarie per lo svolgimento del  
 tirocinio pratico e delle attività pratiche  
professionalizzanti (in seguito denominate APS)  
dei laureandi dei Corsi di Studio afferenti al  
Dipartimento di Scienze Veterinarie e degli  
specializzandi nelle Scuole di specializzazione  
presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Finalità

La Regione Piemonte nell'ambito delle competenze  
istituzionali in materia di sanità pubblica  
veterinaria collabora con il Dipartimento di  
Scienze Veterinarie dell'Università degli Studi di  
Torino al fine di consentire:

- ai laureandi lo svolgimento del tirocinio pratico e delle APS come previsto dalla normativa vigente
- ed agli specializzandi di svolgere le attività di formazione per acquisire conoscenze ed abilità per le funzioni richieste nell'esercizio della specialità professionale prescelta.

La Regione Piemonte fornisce tale collaborazione per il tramite dei Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali, avvalendosi inoltre, del personale e delle strutture del competente Settore dell'Assessorato regionale alla Sanità, Livelli essenziali di assistenza, Edilizia sanitaria, secondo le modalità e le condizioni contenute nella presente convenzione al successivo articolo 2.

#### Art. 2 - Modalità di svolgimento

Nell'ambito delle attività di formazione degli studenti, l'insegnamento delle discipline afferenti alle aree professionali così come la didattica integrativa e l'attività di tutorato, sono svolti di norma dal personale universitario.

Il personale del Servizio Sanitario Nazionale secondo la presente convenzione può svolgere in

riferimento sia ai laureandi sia agli specializzandi del Dipartimento di Scienze Veterinarie:

- a) le attività formative inerenti lo svolgimento del tirocinio pratico e delle APS per il tirocinio di laurea;
- b) le attività di formazione dei laureati iscritti alle Scuole di Specializzazione, necessarie per l'esercizio della specialità professionale prescelta.

Il personale è individuato fra i medici veterinari dipendenti del Settore regionale competente e fra i medici veterinari dipendenti dei Servizi Veterinari delle ASL (area sanità animale - area igiene alimenti origine animale - area igiene degli allevamenti e produzioni zootecniche).

Le suddette attività formative sono svolte in concomitanza con l'adempimento a compiti d'istituto, nell'orario di servizio e senza compenso.

#### Art. 3 - Referente della struttura ospitante

La struttura ospitante garantisce la collaborazione di un referente scelto tra il personale medico veterinario dipendente; il referente è il responsabile dell'organizzazione

pratica delle attività di tirocinio e delle APS ed ha il compito di accertarne i risultati congiuntamente all'Università.

#### Art. 4 - Studenti

L'attività svolta dai tirocinanti e dagli specializzandi non costituisce premessa per un rapporto di lavoro sia presso l'Amministrazione Regionale, sia presso le Aziende Sanitarie Locali interessate. Durante lo svolgimento del tirocinio, gli studenti non possono essere adibiti a funzioni produttive, se non al fine di conseguire i particolari obiettivi dei progetti attuativi. I rapporti che l'Azienda intrattiene con i tirocinanti non costituiscono rapporti di lavoro. I tirocinanti non possono vantare nei confronti dell'Azienda alcun diritto di tipo retributivo.

Lo studente è altresì tenuto, anche dopo la conclusione delle attività, a mantenere il segreto in ordine ad operazioni o notizie riservate, delle quali sia venuto a conoscenza.

#### Art. 5 - Obblighi della struttura ospitante

La struttura ospitante sede di tirocinio per i laureandi e/o gli specializzandi si impegna a far conoscere ad ogni tirocinante le regole di comportamento previste dal CCNL dai regolamenti

aziendali, dalla legislazione antinfortunistica e da quella vigente in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, nonché le eventuali particolari prescrizioni da osservare sul piano tecnico operativo durante lo svolgimento delle attività di tirocinio. A tal fine svolgerà le attività di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 (Testo Unico sulla Sicurezza del lavoro) e successive modifiche ed integrazioni, nei confronti degli studenti laureandi e degli specializzandi per il periodo del tirocinio stesso. Nel corso del tirocinio e comunque durante la permanenza in azienda il tirocinante è tenuto all'osservanza delle norme, regole e prescrizioni sopra indicate.

#### Art. 6 - Assicurazioni

L'Università degli Studi di Torino garantisce che i laureandi e gli specializzandi vengano coperti da assicurazione per gli infortuni che possono subire durante lo svolgimento delle attività finalizzate alla formazione di cui alla presente convenzione, nonché per la responsabilità civile per i danni che possono involontariamente causare a terzi (persone/cose) durante l'effettuazione delle predette attività.

#### Art. 7 - Controversie

Le parti contraenti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'attività costituente l'oggetto della presente convenzione.

Per tutte le controversie che potessero insorgere circa l'interpretazione e/o l'attuazione della presente convenzione sarà competente il foro di Torino.

#### Art. 8 - Oneri

L'attivazione della presente convenzione non comporterà a carico di ciascun Ente contraente alcun onere finanziario.

#### Art. 9 - Durata

La presente convenzione ha durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di stipula della medesima e può essere rinnovata su proposta degli Enti contraenti.

#### Art. 10 - Registrazione

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo a carico dell'Università e sarà soggetta all'imposta di registro in caso d'uso con addebito alla parte che ne fa richiesta.

#### Art. 11 - Clausola di chiusura

Salvo quanto espressamente contenuto nella presente  
convenzione, gli Enti contraenti rinviano alle  
disposizioni vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto

Torino, lì \_\_\_\_\_

Per l'Università degli Studi di Torino

Il Direttore del Dipartimento di Scienze  
Veterinarie

(Prof. Giovanni RE)

Per la Regione Piemonte

Il Vicario della Direzione Regionale Sanità

(Dr. Claudio BACCON)